



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVII legislatura

Costituzione dell'Ufficio parlamentare
di bilancio e primi adempimenti
relativi alla legge
24 dicembre 2012, n. 243:
*Disposizioni per l'attuazione del principio
del pareggio di bilancio*

- LXXIV -



LENTE DI INGRANDIMENTO

INDICE

INTRODUZIONE.....	5
SEZIONE I - ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA DELLA LEGGE.....	6
SEZIONE II - TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI ED EFFETTUATI.....	8
SEZIONE III - ADEMPIMENTI DI INIZIATIVA PARLAMENTARE ...	23



INTRODUZIONE.

La legge 24 dicembre, 2012, n. 243: *Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio*¹ - di seguito denominata "legge" - è stata emanata in attuazione della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha sostituito l'articolo 81 della Costituzione.

Essa presenta diverse novità sotto il profilo delle relazioni fra Governo e Parlamento, in specie se si tiene conto della istituzione di un organismo indipendente - l'Ufficio parlamentare di bilancio - per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio.

Con il dossier n. [2-XVI](#) si è proceduto alla scansione degli obblighi previsti a carico dei vari soggetti indicati nella legge, privilegiando la relazione classica Governo - Parlamento, che si traduce solitamente nella presentazione di relazioni alle Camere. In quella sede non sono stati censiti gli ulteriori adempimenti previsti a carico di altri soggetti istituzionali.

Il presente *dossier* riprende alcuni dei contenuti e delle tabelle della precedente pubblicazione, integrandoli sia con gli ulteriori adempimenti previsti (a completamento dello schema tipo dei *dossier Zoom*) sia con l'indicazione degli atti emanati in attuazione delle singole prescrizioni, ove l'adempimento sia nel frattempo stato effettuato (secondo lo schema tipo dei *dossier Lente di ingrandimento*).

¹ Pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 2013.



SEZIONE I - ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA DELLA LEGGE

DATA	PARTIZIONE	OGGETTO
30 gennaio 2013 (entrata in vigore)	Legge n. 243/2012	Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio
1° gennaio 2014 (efficacia)	Tutte le disposizioni tranne capo IV e art. 15	
1° gennaio 2014	Articolo 19 comma 1	È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro in favore di ciascuna Camera da destinare alle spese necessarie al funzionamento dell'Ufficio parlamentare di bilancio ² .
1° gennaio 2016 (efficacia)	Capo IV ³	Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico.
1° gennaio 2016 (efficacia)	Art. 15	L'articolo 15 disciplina il contenuto della legge di bilancio. L'efficacia delle disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2016 porterà a sensibili novità nella presentazione dei documenti di bilancio ai fini dell'esame parlamentare. L'articolo 15 già contiene indicazioni sulla struttura del disegno di legge di bilancio, che costituirà la base per la gestione finanziaria dello stato e sarà composto da due sezioni (co. 2 e 3). Il disegno di legge, inoltre, sarà accompagnato da una nota tecnico-illustrativa, documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio e il conto consolidato, che espone i contenuti del medesimo disegno di legge, i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi.

² Nello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze 2014 - Tabella 2 - è stato inserito nella Missione 21-organismi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del consiglio dei ministri, programma 21.1. - Organismi costituzionali - al capitolo 1999 - Somme da assegnare al Parlamento italiano per il funzionamento dell'Ufficio parlamentare di bilancio - lo stanziamento di 6 milioni di euro.

³ Il Capo IV - rubricato Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico - è composto dall' articolo 9: *Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali*, dall'articolo 10: *Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali*, dall'articolo 11: *Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali*, e dall'articolo 12: *Concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico*.



DATA	PARTIZIONE	OGGETTO
1° gennaio 2016	I richiami alla legge di stabilità di cui all'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e alla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, contenuti in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, devono intendersi riferiti alla legge di bilancio, di cui all'articolo 15 della legge.	Richiami interni a legge di stabilità e legge finanziaria



SEZIONE II - TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI ED EFFETTUATI

FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
art. 2 co. 2	Governo		Presenta alle Camere i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio per le conseguenti deliberazioni parlamentari ⁴	
art. 5 co. 3 primo periodo	Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi della collaborazione delle amministrazioni interessate		Provvede al monitoraggio del rispetto del livello della spesa delle amministrazioni pubbliche.	
art. 5 co. 3 secondo periodo	Governo	eventuale	Trasmette alle Camere una relazione in merito alle misure correttive da adottare al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici di spesa delle Amministrazioni pubbliche	

⁴ I termini e le modalità di presentazione dei suddetti documenti sono disciplinati dalla normativa vigente e, principalmente, dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196. Non è questa la sede per riassumere e indicare le diverse scadenze; si è ritenuto, tuttavia, di inserire questo adempimento di carattere generale nel presente contesto in quanto altre disposizioni della legge disciplinano i contenuti e alcune caratteristiche dei predetti documenti. In particolare, l'art. 3, co. 3, recita che i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio stabiliscono, per ciascuna annualità del periodo di programmazione, obiettivi del saldo del conto consolidato, articolati per sottosettori, tali da assicurare almeno il conseguimento dell'obiettivo di medio termine ovvero il rispetto del percorso di avvicinamento a tale obiettivo nei casi previsti dagli articoli 6 e 8. Nei medesimi documenti sono indicate le misure da adottare per conseguire gli obiettivi del saldo del conto consolidato.



FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
art. 6 co. 3	Presidenza del Consiglio dei ministri	eventuale	Presenta alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, qualora ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico, una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonché una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico ⁵ .	<p><u>Doc. LVII, n. 2</u> -</p> <p><i>Relazione al Parlamento sull'indebitamento netto e debito pubblico</i></p> <p>pagg. 20-60.</p> <p><u>PRIMA RELAZIONE</u></p>

⁵ La deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro è adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.



FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
art. 6 co. 3	Ministro dell'economia e delle finanze	eventuale	Presenta alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, qualora ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico, una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonché una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico. ^{6 7}	<u>Doc. LVII, n. 2-bis - Allegato II</u>

⁶ La deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro è adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

⁷ La Relazione illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio periodo (MTO) contenuto nel Documento di economia e finanza del 9 aprile 2014. L'aggiornamento si è reso necessario a fronte del sostanziale deterioramento delle previsioni di crescita per l'anno in corso (2014) e per gli anni successivi, che si configura come evento eccezionale e che, proprio per questo, consente di ottenere l'autorizzazione del Parlamento *mediante l'approvazione di deliberazioni conformi delle due Camere sulla base di una procedura che prevede voto a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.*



FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
art. 7 co. 1 primo periodo	Ministro dell'economia e delle finanze		Assicura il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica.	
art. 7 co. 1 secondo periodo	Governo		Riferisce alle Camere qualora preveda che nell'esercizio finanziario in corso si determinino scostamenti del saldo del conto consolidato o del saldo strutturale rispetto agli obiettivi programmatici.	
art. 10 co. 5	Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica		Decreto che disciplina criteri e modalità di attuazione del ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali ⁸ .	
art. 11 co. 3	Presidente del Consiglio dei ministri, sentita Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica		Decreto che ripartisce tra gli enti di cui all'articolo 10, co. 1 (regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano) le	

⁸ Il decreto stabilisce, altresì, le modalità con le quali ogni anno i comuni, le province e le città metropolitane comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, il saldo di cassa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), che l'ente locale prevede di conseguire, nonché gli investimenti che intende realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o con i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti.



FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
			risorse del Fondo straordinario per il concorso dello Stato, nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali. ⁹	
art. 12 co. 3	Presidente del Consiglio dei ministri, sentita Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica		Decreto che ripartisce il contributo del complesso degli enti locali al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato tra gli enti di cui al co. 1 (regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano) ¹⁰ .	
art. 13 co. 3	Governo		Con legge dello Stato possono essere stabiliti ulteriori criteri al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci delle amministrazioni di cui all'articolo 13, anche con riferimento alle singole categorie di amministrazioni, nonché i criteri per il recupero di eventuali disavanzi e le sanzioni	

⁹ La ripartizione avviene tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente influenzato dall'andamento del ciclo economico e degli eventi sulla finanza dei singoli enti. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione da parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario.

¹⁰ Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario.



FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
			conseguenti al mancato rispetto dell'equilibrio.	
art. 15 co. 8	Governo		Con legge dello Stato possono essere stabiliti ulteriori criteri al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci delle amministrazioni di cui al presente articolo, anche con riferimento alle singole categorie di amministrazioni, nonché i criteri per il recupero di eventuali disavanzi e le sanzioni conseguenti al mancato rispetto dell'equilibrio.	
art. 15 co. 10	Governo	11	Disciplina le modalità di attuazione dell' articolo 15 ¹²	

¹¹ Come per altre fattispecie non è indicato alcun termine per la presentazione del relativo disegno di legge e per l'approvazione della legge. Si consideri, tuttavia, che l'efficacia dell'articolo 15 è prevista per il 1° gennaio 2016.

¹² L'articolo 15 disciplina il contenuto della legge di bilancio. L'efficacia delle disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2016 porterà a sensibili novità nella presentazione dei documenti di bilancio ai fini dell'esame parlamentare. L'articolo 15 già contiene indicazioni sulla struttura del disegno di legge di bilancio, che costituirà la base per la gestione finanziaria dello stato e sarà composto da due sezioni (co. 2 e 3). Il disegno di legge, inoltre, sarà accompagnato da una nota tecnico-illustrativa, documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio e il conto consolidato, che espone i contenuti del medesimo disegno di legge, i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi.



FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
art. 16 co. 4	Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio previo assenso dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati	13	Adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale operante presso l'UPB, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. L'Ufficio provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.	<p><u>Regolamento dell'Ufficio parlamentare di bilancio</u></p> <p><i>Regolamento di amministrazione e contabilità</i></p> <p>29 luglio 2014</p>
art. 16 co. 4	Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio previo assenso dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei	14	Adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico	<p><u>Regolamento dell'Ufficio parlamentare di bilancio</u></p> <p><i>Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio</i></p>

¹³ L'approvazione definitiva è avvenuta con la delibera n. 6 del 7 agosto 2014, a seguito della comunicazione del nulla osta da parte dei presidenti delle Camere.

¹⁴ L'approvazione definitiva è avvenuta con la delibera n. 6 del 7 agosto 2014, a seguito della comunicazione del nulla osta da parte dei presidenti delle Camere.



FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
	deputati		ed economico del personale operante presso l'UPB, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. L'Ufficio provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.	<i>parlamentare di bilancio</i> 29 luglio 2014
art. 16 co. 4	Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio previo assenso dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati	15	Adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale operante presso l'UPB, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. L'Ufficio provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle	<u>Regolamento dell'Ufficio parlamentare di bilancio</u> <i>Regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ufficio parlamentare di bilancio</i> 29 luglio 2014

¹⁵ L'approvazione definitiva è avvenuta con la delibera n. 6 del 7 agosto 2014, a seguito della comunicazione del nulla osta da parte dei presidenti delle Camere.



FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
			relative al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.	
art. 16 co. 4	Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio previo assenso dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati	16	Adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale operante presso l'UPB, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. L'Ufficio provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.	<p align="center"><u>Delibera dell'Ufficio parlamentare di bilancio</u></p> <p align="center"><i>Nomina del Collegio dei revisori dei conti</i></p> <p align="center">30 settembre 2014, n. 9</p>
art. 16 co. 4	Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio previo assenso dei Presidenti del Senato	17	Adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e funzionamento, quelle concernenti il	<p align="center"><u>Delibera dell'Ufficio parlamentare di bilancio</u></p> <p align="center"><i>Approvazione del progetto di bilancio</i></p>

¹⁶ L'approvazione definitiva è avvenuta con la delibera n. 6 del 7 agosto 2014, a seguito della comunicazione del nulla osta da parte dei presidenti delle Camere.

¹⁷ L'approvazione definitiva è avvenuta con la delibera n. 6 del 7 agosto 2014, a seguito della comunicazione del nulla osta da parte dei presidenti delle Camere.



FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
	della Repubblica e della Camera dei deputati		trattamento giuridico ed economico del personale operante presso l'UPB, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. L'Ufficio provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.	30 settembre 2014, n. 10
art. 16 co. 4	Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio previo assenso dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati	18	Adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale operante presso l'UPB, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. L'Ufficio provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi	<p style="text-align: center;"><u>Delibera dell'Ufficio parlamentare di bilancio</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Approvazione del bilancio</i></p> <p style="text-align: center;">10 ottobre 2014, n. 11</p>

¹⁸ L'approvazione definitiva è avvenuta con la delibera n. 6 del 7 agosto 2014, a seguito della comunicazione del nulla osta da parte dei presidenti delle Camere.



FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
			<p>comprese quelle relative al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.</p>	
<p>art. 17 co. 1</p>	<p>Ufficio parlamentare di bilancio</p>		<p>Seleziona il proprio personale che può essere composto anche da personale delle amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che viene collocato fuori ruolo. L'Ufficio può restituire alle Camere il personale da esse proveniente. L'Ufficio dà l'assenso alla cessazione del collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni delle Camere.¹⁹</p>	<p><u>Delibera dell'Ufficio parlamentare di bilancio</u></p> <p><i>Richiesta di personale di altre amministrazioni per la fase di avvio dell'attività dell'Ufficio</i></p> <p>26 giugno 2014, n. 1²⁰</p>

¹⁹ Il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati richiesto dall'Ufficio parlamentare di bilancio è obbligatorio.

²⁰ Il collocamento fuori ruolo del personale viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti delle singole Camere, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti.



FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
art. 17 co. 1	Ufficio parlamentare di bilancio		<p>Seleziona il proprio personale che può essere composto anche da personale delle amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che viene collocato fuori ruolo. L'Ufficio può restituire alle Camere il personale da esse proveniente. L'Ufficio dà l'assenso alla cessazione del collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni delle Camere.</p>	<p><u>Delibera dell'Ufficio parlamentare di bilancio</u> <i>Richiesta di personale di altre amministrazioni per la fase di avvio dell'attività di analisi macroeconomica e degli andamenti di finanza pubblica</i></p> <p>4 luglio 2014 n. 2</p>
art. 17 co. 1	Ufficio parlamentare di bilancio		<p>Seleziona il proprio personale che può essere composto anche da personale delle amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che viene collocato fuori ruolo. L'Ufficio può restituire alle Camere il personale da esse proveniente. L'Ufficio dà l'assenso alla cessazione del collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni delle Camere.</p>	<p><u>Delibera dell'Ufficio parlamentare di bilancio</u> <i>Richiesta di personale di altre amministrazioni per la fase di avvio dell'attività dell'Ufficio</i></p> <p>29 luglio 2014, n. 3</p>



FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
art. 17 co. 1	Ufficio parlamentare di bilancio		<p>Seleziona il proprio personale che può essere composto anche da personale delle amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che viene collocato fuori ruolo. L'Ufficio può restituire alle Camere il personale da esse proveniente. L'Ufficio da' l'assenso alla cessazione del collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni delle Camere.</p>	<p><u>Delibera dell'Ufficio parlamentare di bilancio</u></p> <p><i>Richiesta di personale di altre amministrazioni per le attività di natura amministrativa dell'Ufficio</i></p> <p>17 settembre 2014, n. 7</p>
art. 17 co. 1	Ufficio parlamentare di bilancio		<p>Seleziona il proprio personale che può essere composto anche da personale delle amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che viene collocato fuori ruolo. L'Ufficio può restituire alle Camere il personale da esse proveniente. L'Ufficio da' l'assenso alla cessazione del collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni delle Camere.</p>	<p><u>Delibera dell'Ufficio parlamentare di bilancio</u></p> <p><i>Criteri per l'inquadramento del personale fuori ruolo</i></p> <p>17 settembre 2014, n. 8</p>



FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
art. 18 co. 1	Ufficio parlamentare di bilancio		Effettua analisi, verifiche e valutazioni in merito alle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, agli andamenti di finanza pubblica, alla sostenibilità della finanza pubblica nel lungo periodo e a ulteriori temi di economia e finanza pubblica.	<u>Delibera dell'Ufficio parlamentare di bilancio</u> <i>Collaborazione con enti di ricerca privati</i> 22 ottobre 2014, n. 12
art. 18 co. 4	Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio		Presenta alle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica un programma annuale delle attività dell'Ufficio.	Programma di attività <u>Avvio dell'attività dell'Ufficio parlamentare di bilancio</u> <u>Audizione 24 settembre 2014</u> 24 settembre 2014 21 22

²¹ Il programma annuale delle attività dell'Ufficio deve prevedere lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea. Il programma annuale delle attività e le analisi e i rapporti dell'Ufficio parlamentare di bilancio di cui all'art. 18, co. 2, sono pubblicati nel sito *web* istituzionale dell'Ufficio.

²² Il programma è stato presentato come Allegato 1 alla documentazione depositata in occasione dell'audizione svolta presso le Commissioni bilancio riunite di Camera e Senato in data 24 settembre 2014.



FONTE	ORGANO	TERMINE O PERIODICITÀ	ADEMPIMENTO PREVISTO	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
art. 19 co. 1	Governo	A decorrere dall'anno 2014	Autorizza la spesa di 3 milioni di euro in favore di ciascuna Camera da destinare alle spese necessarie al funzionamento dell'Ufficio parlamentare di bilancio.	23
art. 19 co. 2	Ufficio parlamentare di bilancio		Presenta ai presidenti delle Camere il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione finanziaria dell'UPB. I documenti sono pubblicati in allegato ai bilanci delle rispettive Camere.	<i>Bilancio di previsione dell'Ufficio parlamentare di bilancio (anno 2014)</i> <u>Doc. VIII-bis, n. 1</u> ²⁴
art. 21 co. 1	Ministro dell'economia e delle finanze	<i>Una tantum</i> 30 giugno 2014		

²³ Si veda *supra* la nota 2.

²⁴ Il bilancio è stato presentato dal Presidente dell'UPB in data 14 ottobre 2014. Come si legge nella relazione introduttiva, *lo schema di bilancio annuale di previsione per l'anno 2014 è stato predisposto ai sensi del regolamento di amministrazione e contabilità di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, approvato il 7 agosto 2014. Il medesimo regolamento, all'articolo 29 (Norme transitorie), prevede, per l'esercizio finanziario 2014, che il bilancio annuale di previsione sia approvato entro 60 giorni dalla prima riunione del Consiglio e che non trovi applicazione l'articolo 9, concernente l'adozione del bilancio pluriennale. La prima riunione del Consiglio successiva all'approvazione dei regolamenti interni si è tenuta il 17 settembre 2014. In via preliminare, si evidenzia che il Consiglio dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, nominato dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con decreto del 30 aprile 2014, sta operando, in via provvisoria, sulla base di un gruppo di lavoro per la prima fase di attività, individuato mediante la richiesta ad altre amministrazioni pubbliche di personale, collocato fuori ruolo. Sono state, quindi, avviate le attività di analisi e ricerca, nonché le attività amministrative ed organizzative. L'avvio in corso d'anno giustifica il parziale utilizzo, per l'anno 2014, della dotazione annuale.*



SEZIONE III - ADEMPIMENTI DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

ORGANO E FONTE	ADEMPIMENTO PREVISTO	TERMINE	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
Camere (art. 11, co. 2)	Possono autorizzare scostamenti temporanei del saldo strutturale rispetto all'obiettivo programmatico ai sensi dell'art. 6 ²⁵ .		
Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati (art. 16, co. 2) ²⁶	Nominano per sei anni ²⁷ , senza possibilità di riconferma, con decreto, un Consiglio di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, che costituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio ²⁸ .		Decreto del Presidente del Senato della Repubblica e della Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro 30 aprile 2014 ²⁹ <i>(GU n. 101 del 3 maggio 2014; errata corrige GU n. 102 del 5 maggio 2014)</i>
Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati (art. 16, co. 3)	Possono revocare dall'incarico i membri del Consiglio di cui all'art. 16, co. 2 ³⁰ .		

²⁵ Qualora le Camere autorizzino scostamenti temporanei del saldo strutturale rispetto all'obiettivo programmatico ai sensi dell'articolo 6, l'ammontare del Fondo di cui all'art. 11, co. 1, è determinato anche tenendo conto delle conseguenze degli eventi di cui al medesimo art. 6 sulla finanza degli enti di cui all'art. 10, comma 1.

²⁶ La nomina è stata fatta, altresì, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera j), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che prevede «l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio».

²⁷ Così è previsto dall'articolo 16, co. 3.

²⁸ I membri del Consiglio sono scelti nell'ambito di un elenco di dieci soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, secondo modalità stabilite dai regolamenti parlamentari. I membri del Consiglio sono scelti tra persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia di economia e di finanza pubblica a livello nazionale e internazionale.

²⁹ Sono stati nominati membri del Consiglio dell'UPB il professor Giuseppe Pisauo, con funzioni di Presidente, la dottoressa Chiara Goretti e il professor Alberto Zanardi.

³⁰ La revoca avviene con decreto d'intesa fra i Presidenti delle Camere, su proposta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica, adottata a maggioranza dei due terzi dei relativi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari. La revoca interviene per gravi violazioni dei doveri d'ufficio.



ORGANO E FONTE	ADEMPIMENTO PREVISTO	TERMINE	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
<p>Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati</p> <p>(art. 16, co. 4)</p>	<p>Danno l'assenso all'Ufficio parlamentare di bilancio ai fini dell'adozione di uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale operante presso l'Ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese.</p>		
<p>Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati</p> <p>(art. 17, co. 6)</p>	<p>Mettono a disposizione dell'Ufficio parlamentare di bilancio, d'intesa tra loro, locali da destinare a sede del medesimo e le necessarie risorse strumentali.</p>		<p>Al momento la sede dell'Ufficio parlamentare di bilancio è Palazzo san Macuto - via del Seminario, 76 - ROMA</p>
<p>Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica</p> <p>(art. 18, co. 2, primo periodo)</p>	<p>Possono richiedere all'Ufficio parlamentare di bilancio di predisporre analisi e rapporti³¹.</p>		
<p>Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica</p> <p>(art. 18, co. 2, secondo periodo)</p>	<p>Possono richiedere al Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio di svolgere audizioni.</p>		<p>Il Presidente dell'UPB è stato richiesto in audizione dalle Commissioni V e 5° di Camera e Senato nelle giornate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ del 24 settembre 2014³² sull'avvio dell'attività dell'Ufficio ✓ del 4 novembre 2014³³, nell'ambito delle audizioni in vista dell'esame della legge di stabilità per il 2015.

³¹ Le funzioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio sono previste, principalmente, dall'art. 18, co. 1, nel quale sono indicate le varie linee di attività dell'Ufficio attraverso l'elaborazione di stime, analisi, verifiche e valutazioni in merito ai temi indicati nelle lettere da a) a f).

³² Per il testo dell'audizione si veda al seguente [link \(audizione 24 settembre 2014\)](#).

³³ Per il testo dell'audizione si veda al seguente [link \(audizione 4 novembre 2014\)](#).



ORGANO E FONTE	ADEMPIMENTO PREVISTO	TERMINE	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
Commissione parlamentare competente in materia di finanza pubblica (art. 18, co. 3)	Può richiedere al Governo di illustrare i motivi per i quali ritiene di confermare le proprie valutazioni ovvero ritiene di conformarle a quelle dell'Ufficio parlamentare di bilancio ³⁴ .		

Deliberato il 13 novembre 2014

³⁴ La richiesta deve provenire da almeno un terzo dei componenti della Commissione e viene promossa qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al co. 1, l'Ufficio parlamentare di bilancio esprima valutazioni significativamente divergenti rispetto a quelle del Governo.

Fascicoli pubblicati in questa collana editoriale
(disponibili anche sul sito internet del Senato)

N. LXXIII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.

N. LXXII - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 10 ottobre 2014, n. 147: Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.

N. LXXI - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 22 agosto 2014 n. 119: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno.

N. LXX - XVII. Adempimenti previsti ed effettuati relativi al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 : Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

N. LXIX - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero.

N. LXVIII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 16 luglio 2014, n. 112: Attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino.

N. LXVII - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 22 luglio 2014, n. 110: Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti.

N. LXVI - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 11 agosto 2014, n. 125: Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.

N. LXV - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 : Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

N. LXIV - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

N. LXIII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.